Conto corrente con la Posta **Anno 88° — Numero 70**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 26 marzo 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 8[illegible] 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

1947

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 dicembre 1946, n. 757.

Modificazioni al regio decreto 17 marzo 1938, n. 255, concernente l'istituzione di un distintivo di onore per gli infortunati sul lavoro e gli invalidi per malattie professionali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto il regio decreto 17 marzo 1938, n. 255, concernente l'istituzione di uno speciale distintivo di onore per i cittadini italiani, che in seguito ad infortunio sul lavoro o a malattie professionali abbiano riportato ferite o lesioni con esiti gravi di mutilazione o di alterazioni permanenti organiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; . . . .

Decreta:

Articolo unico.

Gli articoli 3 e 7 del regio decreto 17 marzo 1938, n. 255, sono modificati come segue:

Art. 3. — « Il distintivo in metallo bianco, da concedere ai grandi invalidi del lavoro di cui al primo comma dell'art. 2, porterà la scritta « Grande Invalido del Lavoro » e sarà conforme al modello, che col presente decreto sarà depositato negli archivi di Stato.

Il distintivo, pure in metallo bianco, da concedersi agli invalidi indicati nel secondo comma dell'art. 2, porterà la scritta « Mutilato del Lavoro » sarà di forma diversa ed il relativo modello sarà anche esso depositato col presente decreto negli archivi dello Stato.

I distintivi sono portati, senza alcun nastro, al lato sinistro del petto ».

Art. 7. — E' soppresso il secondo comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 3. — FRASCA

18mm

22mm
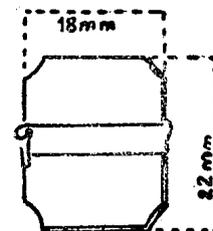
DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 novembre 1946, n. 758.

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione.

N. 758. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 novembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Politecnico di Milano viene autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 100.000, in titoli di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore, con atto pubblico in data 18 aprile 1945, dal prof. dott. arch. Piero Portaluppi, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome del « dott. ing. Tuccio Portaluppi » e da conferirsi ogni anno, a quel laureato della Facoltà di architettura, il quale, oltre ad avere dimostrato attitudini nel comporre, abbia dato prova di speciale cultura e applicazione nel campo delle scienze e delle tecniche ausiliarie dell'architettura.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1947
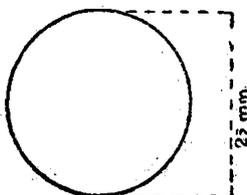
DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 759.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in località Tipoldo del comune di Messina.

N. 759. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, integrato con postilla 1° gennaio 1946, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, in località Tipoldo del comune di Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 760.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata e di Sant'Antonio, in Cerignola (Foggia).

N. 760. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Ascoli e Cerignola, in data 8 settembre 1945, integrato con postilla 20 giugno 1946, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata e di Sant'Antonio, in Cerignola (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 761.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Carmine, nel comune di Francofonte (Siracusa).

N. 761. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Siracusa in data 1° luglio 1945, relativo alla erezione della parrocchia del Carmine, nel comune di Francofonte (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1946, n. 762.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Carmelo, nel comune di Naro (Agrigento).

N. 762. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 26 luglio 1945, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Carmelo, nel comune di Naro (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 novembre 1946, n. 763.

Autorizzazione all'Università di Roma ad accettare una donazione.

N. 763. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 novembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 114.000 nominali in titoli del Debito pubblico Rendita 5 %, disposta in suo favore dal conte professore Prassitele Piccinini, per la istituzione di un premio da intitolarsi al nome della madre « Elide Piccinini Stramezzi » e da conferirsi a giovani cultori e scrittori di storia, specie nel campo della medicina, secondo modalità fissate in apposito regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946, n. 764.

Erezione in ente morale dell'Opera Pia « Bertarelli Giuditta », con sede in Cremona.

N. 764. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno l'Opera Pia « Bertarelli Giuditta », con sede in Cremona, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione dell'Ente comunale di assistenza e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 marzo 1947, n. 128.

Modificazioni dei termini di cui all'art. 5 del regio decreto 25 marzo 1943, n. 315, per l'unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 25 marzo 1943, n. 315, concernente l'unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 394, concernente la proroga del termine previsto dall'art. 5, secondo comma, del regio decreto-legge citato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le finanze ed il tesoro, per la grazia e giustizia, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e foreste;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 5 del regio decreto-legge 25 marzo 1943, n. 315, modificato con regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 394, è sostituito dal seguente:

« Il personale in servizio presso le Casse mutue e la loro Federazione nel momento del trasferimento di cui agli articoli 3 e 4, è assunto dall'Istituto nazionale

infortuni con la posizione da esso raggiunta alla data del 1° aprile 1943 ».

Entro il 31 luglio 1947 una Commissione nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvederà all'inquadramento del personale suddetto in base a norme da emanarsi entro il 30 aprile 1947 dal Ministro medesimo, di concerto con quello per le finanze ed il tesoro.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Romita — Campilli — Gullo — Morandi — Segni

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 120. — Frasca

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del motopeschereccio « Sempre Giovanni Padre ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, numero 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante la classificazione del regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

Il motopeschereccio « Sempre Giovanni Padre », di stazza lorda tonn. 13,92, iscritto al n. 1123 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, dalle ore otto del 24 luglio 1943.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1947

DE NICOLA

Micheli

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1947
Registro Marina n. 5, foglio n. 245

(1348)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° febbraio 1947.

Nomina di membri della Commissione centrale per il commercio estero.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 maggio 1946, n. 459, concernente l'ordinamento del Ministero del commercio con l'estero;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della Commissione centrale per il commercio estero, istituita con l'art. 2 del regio decreto 30 maggio 1946, n. 459, quali membri scelti fra i designati delle Camere di commercio, i signori: 1) Lelio Reggianini; 2) Araldo Orlandi; 3) Giulio Cesare Rossi; 4) Guido Jung; 5) Aurelio Pareto; 6) Emilio Dalla Volta; 7) Eugenio Rosasco.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte della predetta Commissione come membri scelti fra esperti appartenenti a categorie interessate al commercio con l'estero i signori: 1) Gian Franco Calabresi; 2) Attilio Sansoni; 3) Angelo Costa; 4) Ercole Avella; 5) Giovanni Malvezzi; 6) Giuseppe Togni; 7) Fernando Angeletti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1947

DE NICOLA

Campilli — Morandi

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1947
Registro Commercio estero n. 1, foglio n. 178. — Bruno

(1418)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 febbraio 1947.

Decadenza di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 aprile 1940, col quale il sig. Matteo Cunzolo fu Giuseppe venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, col quale viene stabilito l'obbligo per gli agenti di cambio, sotto pena di decadenza, di esercitare effettivamente la professione presso la Borsa valori nel cui ruolo sono iscritti;

Vista la deliberazione in data 7 gennaio 1947, della Deputazione della Borsa valori di Napoli, con la quale si constata che, nonostante le diffide fattegli, il signor Cunzolo non ha mai esercitato la professione presso la Borsa stessa;

Visto il rapporto del delegato governativo presso la Borsa valori anzidetta concordante con la deliberazione della Deputazione;

Ritenuto pertanto che sussistono gli estremi per la applicazione della disposizione legislativa sopra citata;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e tesoro;

Decreta:

Con effetto dal 1° marzo 1947, il sig. Matteo Cunzolo fu Giuseppe è dichiarato decaduto dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1947

DE NICOLA

CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1947
Registro Tesoro n. 2, foglio n. 197. — GRIMALDI

(1383)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1947.

Autorizzazione all'emissione di assegni circolari della Banca provinciale lombarda, con sede in Bergamo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, e il decreto Ministeriale 15 novembre 1923, sulla disciplina degli assegni circolari;

Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1736, contenente nuove disposizioni sugli assegni circolari;

Visto il regio decreto-legge 13 marzo 1937, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda della Banca provinciale lombarda, società per azioni con sede in Bergamo, per essere autorizzata ad emettere propri assegni circolari;

Decreta:

Alla Banca provinciale lombarda, società per azioni con sede in Bergamo, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la facoltà di emettere assegni circolari, osservate, per quanto concerne la garanzia, le norme di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

(1337)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1947.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Castellammare di Stabia, Molfetta, Formia, Savona e Venezia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nei comuni di Castellammare di Stabia Molfetta, Formia, Savona e Venezia nei quali è stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili, con decorrenza da oggi, nei seguenti comuni: Castellammare di Stabia, Molfetta, Formia, Savona e Venezia.

Roma, addì 22 febbraio 1947

Il Ministro: SCELBA

(1339)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1947.

Modificazione alla composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti dell'Emilia.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Visto l'art. 1 del decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, n. 10617, con il quale il maggiore di marina Cacioppo Osvaldo venne nominato membro del Comitato regionale coordinamento trasporti dell'Emilia in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Vista la lettera 31 gennaio 1947, n. 1/1350, del Ministero della marina Comando generale delle capitanerie di porto, con cui il tenente colonnello di porto Olginatti Giuseppe viene designato membro in seno a detto Comitato, in sostituzione del maggiore di marina Cacioppo Osvaldo ed in rappresentanza della marina mercantile;

Visto il telegramma 15 febbraio 1947, n. 2342/SO, del Ministero della marina mercantile, con cui si conferma la designazione suddetta;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il tenente colonnello di porto Olginatti Giuseppe, capo del Compartimento marittimo di Ravenna, è nominato membro del Comitato regionale coordinamento trasporti dell'Emilia, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile ed in sostituzione del maggiore di marina Cacioppo Osvaldo.

Roma, addì 22 febbraio 1947

Il Ministro: FERRARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1947
Registro Bilancio trasporti n. 4, foglio n. 67. — CASABURI

(1410)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1947.
Modificazione alla composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti del Lazio.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Visto l'art. 1 del decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, n. 10620, con il quale il tenente colonnello di marina Romiti Sante venne nominato membro del Comitato regionale coordinamento trasporti del Lazio, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Vista la lettera 31 gennaio 1947, n. 1/1350, del Ministero della marina - Comando generale delle capitanerie di porto, con cui il colonnello di porto Federici Alfonso viene designato membro in seno a detto Comitato, in sostituzione del tenente colonnello di marina Romiti Sante ed in rappresentanza della marina mercantile;

Visto il telegramma 15 febbraio 1947, n. 2342/SO, del Ministero della marina mercantile, con cui si conferma la designazione suddetta;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il colonnello di porto Federici Alfonso, capo del Compartimento marittimo di Civitavecchia e direttore marittimo del Lazio è nominato membro del Comitato regionale coordinamento trasporti del Lazio, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile ed in sostituzione del tenente colonnello di marina Romiti Sante.

Roma, addì 22 febbraio 1947

Il Ministro: FERRARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1947
Registro Bilancio trasporti n. 4, foglio n. 68. — CASABURI

(1409)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1947.
Modificazione all'art. 57 dello statuto della Cassa di risparmio di Parma.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Parma, approvato con decreto del Capo del Governo in data 25 aprile 1939;

Vista la proposta di modificazione dell'art. 57 del predetto statuto deliberata dal commissario straordinario della Cassa anzidetta in data 22 gennaio 1947;

Decreta:

L'ultimo comma dell'art. 57 dello statuto della Cassa di risparmio di Parma, ente morale con sede in Parma, è modificato come appresso:

« Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio e delle riserve della Cassa, salvo eventuali deroghe da concedersi dagli organi di vigilanza ai sensi di legge ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(1390)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1947.
Determinazione, ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari, di un periodo medio di occupazione e di un salario medio giornaliero nei confronti dei lavoratori della Cooperativa « Onestà e Lavoro » fra i muratori di Trapani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Considerata l'opportunità di riferirsi ad apposite tabelle di salari medi giornalieri e di periodi medi di occupazione mensile, per l'applicazione delle norme sugli assegni familiari, nei confronti dei lavoratori della Cooperativa « Onestà e Lavoro » fra i muratori di Trapani;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il periodo medio di occupazione mensile ed il salario medio giornaliero determinato ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei lavoratori della Cooperativa « Onestà e Lavoro » fra i muratori di Trapani, sono fissati come segue, con effetto dal 1° maggio 1946:

occupazione media mensile: giorni 26;
salario medio giornaliero: L. 180.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1947

p. *Il Ministro*: TOGNI

(1429)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1947.

Determinazione, ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari, di un periodo medio di occupazione e di un salario medio mensile nei confronti dei lavoratori portuali della Compagnia « Emilio Bianchi », di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Considerata l'opportunità di riferirsi ad apposite tabelle di salari medi mensili e di periodi medi di occupazione media mensile, ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari, nei confronti dei lavoratori portuali riuniti in cooperativa nella provincia di Ancona;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il periodo medio di occupazione mensile ed il salario medio mensile, determinati ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei lavoratori portuali della Compagnia « Emilio Bianchi » di Ancona, sono fissati come segue, con effetto dal 1° luglio 1946:

occupazione media mensile: giorni 26;
salario medio mensile: L. 6250.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1947

p. *Il Ministro*: TOGNI

(1428)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1947.

Dichiarazione di validità degli atti di cessione della quota di condominio della « Casa dell'agricoltore » di Parma da parte della cessata Confederazione fascista degli agricoltori.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2, n. 3, e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, e il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visti gli atti in data 30 dicembre 1944, a rogito del notaio Antonio Zeidi di Bergamo, nn. 7257 e 7258 di repertorio, registrati in Bergamo il 9 gennaio 1945, ai nn. 1010 e 1011, vol. 202, con i quali la cessata Confederazione fascista degli agricoltori cedette all'Ufficio nazionale per i servizi dell'agricoltura (oggi Associazione nazionale tra gli enti economici dell'agricoltura in liquidazione) ed al Consorzio agrario provinciale di Parma rispettivamente i 6, 6/72 (sei e sei settanduesimi) e i 16, 2/72 (sedici e due settantaduesimi) sui 22, 8/72 costituenti la propria quota di condominio dell'immobile sito in Parma e denominato « Casa dell'agricoltore »;

Ritenuto che gli atti di cui sopra furono stipulati dai legali rappresentanti dei tre enti interessati, nell'esercizio dei loro normali poteri di amministrazione;

Decreta:

Sono dichiarati validi, a termini dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, i due atti di cessione specificati nelle premesse.

Roma, addì 15 marzo 1947

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

(1527)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Drago Edoardo Adolfo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 110 decisioni — N. 169/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 22 del mese di febbraio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Drago Edoardo Adolfo fu Mario, nato a Messina il 27 agosto 1880, residente in Roma, via Nazionale, n. 251, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Drago Edoardo Adolfo diretta ad ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 22 febbraio 1947

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(1257)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bergamo a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946, il comune di Bergamo è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 5100 del 10 gennaio 1947, importo del mutuo: L. 12.000.000.

(1436)

Autorizzazione al comune di Cologna Veneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 9 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cologna Veneta (Verona), di un mutuo di L. 1.016.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1437)

Autorizzazione al comune di Legnago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 23 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Legnago (Verona), di un mutuo di L. 1.280.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1438)

Autorizzazione al comune di Ronciglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 29 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ronciglione (Viterbo), di un mutuo di L. 650.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1439)

Autorizzazione al comune di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 7 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Adrano (Catania), di un mutuo di L. 960.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1440)

Autorizzazione al comune di Santa Maria di Sala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 27 novembre 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Maria di Sala (Venezia), di un mutuo di L. 640.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1441)

Autorizzazione al comune di Salzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 6 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Salzano (Venezia), di un mutuo di L. 950.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1442)

Autorizzazione al comune di Portogruaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 25 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Portogruaro (Venezia), di un mutuo di L. 2.400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1443)

Autorizzazione al comune di Riva sul Garda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 23 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Riva sul Garda (Trento), di un mutuo di L. 3.200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1444)

Autorizzazione al comune di Paceco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Paceco (Trapani), di un mutuo di L. 1.320.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1445)

Autorizzazione al comune di Camponogara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 27 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Camponogara (Venezia), di un mutuo di L. 880.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1446)

Autorizzazione al comune di Camerata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 22 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Camerata (Salerno), di un mutuo di L. 600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1447)

Autorizzazione al comune di Montebello Jonico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 5 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montebello Jonico (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 720.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946

(1448)

Autorizzazione al comune di Laureana di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 2 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Laureana di Borrello (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 626.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1449)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 14 febbraio 1947 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al sig. Emilio De Benedetti, Console onorario della Repubblica dell'Uruguay a Torino.

(1516)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Verona.

Con decreto Ministeriale in data 18 marzo 1947, i signori Bertacca avv. Carlo e Dongilli ing. Guido sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Verona.

(1533)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Sclassifica di una parte dell'arenile sita in località San Ferdinando di Rosarno del comune di Rosarno (Reggio Calabria).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze e per il tesoro, in data 6 marzo 1947, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 62.225, sita in località San Ferdinando di Rosarno, facente parte del mappale n. 6 del comune di Rosarno (Reggio Calabria).

(1434)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Alla lettera *g)* (pag. 670 della *Gazzetta*) della tariffa I, tabella *B*, del decreto Ministeriale 18 gennaio 1947, relativo all'approvazione delle tariffe dei contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1947, ove si legge:

g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere ... L. 420

per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:

se a camere sovrapposte ... » 900

se a camere contigue e fuoco continuo ... » 1740

per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere:

se a camere sovrapposte ... » 420

se a camere contigue e fuoco continuo ... » 840

deve invece leggersi:

g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato ... L. 900

per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere ... » 420

per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:

se a camere sovrapposte ... » 900

se a camere contigue e fuoco continuo ... » 1740

per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere:

se a camere sovrapposte ... » 420

se a camere contigue e fuoco continuo ... » 840

(1535)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di agente di cambio

Con decreto 14 settembre 1946 del Capo provvisorio dello Stato, il rag. Luigi Milla è stato riammesso nelle funzioni di agente di cambio accreditato per le operazioni di Debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Firenze.

(1534) *Il direttore generale:* CONTI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevuta del Consolidato 3,50 % (1906)

Unica pubblicazione. Avviso n. 78.

E' stato denunziato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta dal 1° luglio 1943 al 1° gennaio 1951, relativi al certificato del Consolidato 3,50 % (1906), n. 843028, di lire 122,50 di rendita annua, intestato al Beneficio parrocchiale San Martino in Cana, comune di Roccalbegna (Grosseto).

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana senza che siano notificate opposizioni, la Direzione generale del debito pubblico provvederà al pagamento delle ricevute relative alle semestralità di interessi scaduti e riterrà di nessun valore le altre ricevute.

Roma, addì 17 marzo 1947

(1520) *Il direttore generale:* CONTI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 marzo 1947 - N. 64

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	83 —
Id. 3,50 % 1902	85 —
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	91,30
Redimibile 3,50 % 1934	77,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87 —
Id. 5 % 1936	93,075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	99 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,50
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	96,475
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	96,45
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,675
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,90
Id. 5 % convertiti 1951	97,075

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a 175 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;
Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;
Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante norme per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;
Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;
Vista la legge 29 giugno 1940, n. 739, riguardante il personale femminile;
Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti massimi di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;
Visto il decreto del Ministero del tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;
Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;
Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1940, col quale venne bandito un concorso per titoli a 700 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, il cui numero dei posti venne ridotto a 350 ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n 27;
Ritenuto che la metà dei posti (175) accantonata è stata messa a concorso con decreto Ministeriale 1° agosto 1946, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 175 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; ai mutilati e agli invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione; nonchè a coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso a 700 posti di volontario del ruolo suddetto, bandito con decreto Ministeriale 10 ottobre 1940.

Coloro i quali, per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario, per partecipare al presente concorso, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano alla data di scadenza dei termini utili per prendere parte al concorso originario tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso medesimo gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica;

b) diploma di ragioniere o perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti equipollenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) o a una delle Intendenze di finanza, non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopra indicato per via gerarchica.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, salvo il disposto del secondo comma del precedente art. 1, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 33 anni, qualora oltre il titolo di studio prescritto dal presente bando siano forniti di diploma di laurea.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valore militare, o croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 36 (od a 38 anni ove siano forniti di laurea) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare; per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 9 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani, combattenti, e per i cittadini deportati dal nemico;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1, nei confronti dei quali i limiti di età sono elevati di anni quattro ove alla data del bando del concorso originario si trovavano in servizio non di ruolo comunque denominato, alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria. Per coloro, poi, che alla data medesima avevano compiuto almeno sei anni di servizio continuativo non di ruolo presso la detta Amministrazione, e che avevano esercitato le mansioni proprie dell'impiego al quale aspirano, è concesso un ulteriore aumento sui ripetuti limiti di età in ragione di un anno per ogni anno, o frazione di anno di servizio, eccedente i sei anni.

I suddetti aumenti sono cumulabili con i precedenti, purchè complessivamente, alla data del bando originario di concorso, non si fossero superati i 45 anni di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti ed i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto;

h) titolo originale di studio di cui al presente art. 2 o copia notarile dello stesso, nonchè certificato dei voti conseguiti in ciascuna materia di esame di licenza.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal capo dell'istituto e vistato dal provveditore agli studi;

i) copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

l) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo o del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

m) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

Oltre ai documenti di cui all'art. 4, gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere o anche pubblicazioni, che essi possono ritenere utili agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altra pubblica Amministrazione ed attestazioni di servizio prestato presso enti pubblici o privati.

Art. 6.

L'esibizione di un titolo di studio superiore o di attestazioni relativi a corsi facoltativi, non dispensa dall'obbligo di produrre il titolo e il certificato prescritto dai precedenti articoli 2 e 4. In ogni caso i titoli ed attestazioni di cui sopra dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame finale quanto nelle singole materie dei corsi.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *g*), *h*), *i*), *m*), di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), *g*), del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle imposte dirette) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) documenti attestanti benemerenze militari;
2) certificato medico;
3) certificato attestante i punti riportati nelle materie di esame del corso e nell'esame di laurea;
4) stato di famiglia;
5) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;
6) certificato di servizio per gli impiegati non di ruolo;
7) ogni altro documento di cui al precedente art. 5.

I documenti per i quali si fa riferimento non debbono essere di data anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano preso già parte a due precedenti concorsi per la nomina di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, senza conseguirvi la idoneità.

Al concorso non possono partecipare le donne nè coloro i quali abbiano partecipato, senza conseguirvi la idoneità, al concorso originario e a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una Commissione composta come segue:

presidente: il direttore generale delle imposte dirette;

membri:

quattro funzionari della carriera amministrativa del Ministero delle finanze di grado non inferiore al settimo;

un rappresentante della Corte dei conti di grado non inferiore a quello di vice referendario;

un funzionario dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette di grado non inferiore al sesto;

segretario: un funzionario della carriera di concetto del Ministero delle finanze di grado non inferiore al nono.

Art. 12.

La Commissione, in base ai titoli che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che avranno riportato una votazione complessiva non inferiore ai 40 centesimi in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione per la valutazione dei titoli presentati.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo e non di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale, saranno sottoposti dal Consiglio di amministrazione a scrutinio di merito per la conferma in servizio.

L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio stesso.

Contro la graduatoria non è ammesso che il ricorso giurisdizionale per la legittimità.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che a seguito di conferma in servizio venga nominato al grado iniziale in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base ai pubblici concorsi per esami, il quale sarà pertanto, nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina a volontario, competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Qualora saranno destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli provenienti da altri ruoli del personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 15 gennaio 1947

Il Ministro: Scoccimarro

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1947
Registro Finanze n. 3, foglio n. 155. — Lesen

(1522)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a 188 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante norme per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 739, riguardante il personale femminile;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti massimi di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministero del tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1940, col quale venne bandito un concorso per titoli a 750 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, il cui numero di posti venne ridotto a 375 ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Ritenuto che la metà dei posti (187) accantonata è stata messa a concorso con decreto Ministeriale 10 agosto 1946, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 188 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; ai mutilati e agli invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione; nonchè a coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso a 750 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo suddetto, bandito con decreto Ministeriale 10 ottobre 1940.

Coloro i quali, per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario, per partecipare al presente concorso, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza dei termini utili per prendere parte al concorso originario, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza ginnasiale o tecnica o di scuola media inferiore o d'altro titolo corrispondente a norma delle disposizioni in vigore.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) o a una delle Intendenze di finanza, non oltre il termine perentorio di sessanta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopra indicato per via gerarchica.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto — salvo il disposto del secondo comma del precedente art. 1 — abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°.

Tali limiti di età sono elevati:

1) a 44 anni per i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione; per i decorati al valore militare e croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 36 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare; per i legionari fiumani; per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 9 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma dell'art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1, nei confronti dei quali i limiti di età sono elevati di sei anni ove alla data del bando del concorso originario si trovavano in servizio non di ruolo comunque denominato, alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria. Per coloro, poi, che alla data medesima avevano compiuto almeno sei anni di servizio continuativo non di ruolo presso la detta Amministrazione, e che avevano esercitato le mansioni proprie dell'impiego al quale aspirano, è concesso un ulteriore aumento sui ripetuti limiti di età in ragione di un anno per ogni anno, o frazione di anno di servizio, eccedente i sei anni.

I suddetti aumenti sono cumulabili con i precedenti, purchè complessivamente alla data del bando originario di concorso non si fossero superati i 45 anni di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato del casellario giudiziale;

e) certificato di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nella lista di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa Orientale o della guerra del 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa, rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazione.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione devono presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto;

h) titolo originario di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile dello stesso, nonchè certificato dei voti conseguiti in ciascuna materia di esame di licenza.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal capo dell'istituto e vistato dal provveditore agli studi;

i) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

l) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, da salariato, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

m) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

Oltre ai documenti di cui all'art. 4, gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere o anche pubblicazioni, che essi possano ritenere utili agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altra pubblica Amministrazione ed attestazioni di servizio prestato presso enti pubblici o privati.

Art. 6.

L'esibizione di un titolo di studio superiore o di attestazioni relativi a corsi facoltativi non dispensa dall'obbligo di produrre il titolo e il certificato prescritto dai precedenti articoli 2 e 4. In ogni caso i titoli e attestazioni di cui sopra dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame finale, quanto nelle singole materie dei corsi.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), del precedente art. 4, debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *g*), *h*), *i*), *m*), dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*), del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle imposte dirette) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) documenti attestanti benemerenze militari;
2) certificato medico;
3) certificato attestante i punti riportati nelle materie di esame del corso;
4) stato di famiglia;
5) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;
6) certificato di servizio per gli impiegati non di ruolo;
7) ogni altro documento di cui al precedente art. 5.

I documenti per i quali si fa riferimento non debbono essere di data anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano preso parte già a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, senza conseguirvi l'idoneità, nè coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario.

Le donne possono partecipare per non oltre un quinto dei posti messi a concorso.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una Commissione composta come segue:

presidente: un funzionario dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze di grado non inferiore al sesto;

membri:

quattro funzionari della carriera amministrativa del Ministero delle finanze di grado non inferiore al settimo;

un rappresentante della Corte dei conti di grado non inferiore a vice referendario;

un funzionario dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette di grado non inferiore al sesto;

segretario: un funzionario della carriera di concetto del Ministero delle finanze di grado non inferiore al decimo.

Art. 12.

La Commissione in base ai titoli che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che avranno riportato una votazione complessiva non inferiore ai 40 centesimi, in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione per la valutazione dei titoli presentati.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al 2° comma del presente articolo.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo e non di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale, saranno sottoposti dal Consiglio di amministrazione a scrutini di merito per la conferma in servizio.

L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio stesso.

Contro la graduatoria non è ammesso che il ricorso giurisdizionale per la legittimità.

Il personale in prova, che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado iniziale in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami, il quale sarà, pertanto, nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine in prova, competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 13°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto

Qualora saranno destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1947

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1947
Registro Finanze n. 3, *foglio n.* 156. — LESEN

(1523)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte di concorsi pubblici per esami per la nomina di funzionari nei vari ruoli del Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni;

Visti i decreti Ministeriali 2 maggio 1946 e 16 luglio 1946, con i quali sono stati banditi i concorsi pubblici per la nomina nei ruoli degli ingegneri, degli architetti urbanista, dei geometri, dei ragionieri, dei disegnatori e degli assistenti del genio civile;

Vista la lettera n. 97482/12106.2.13.4/1.3.1 del 4 marzo 1947, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito i giorni nei quali debbono essere svolte le prove scritte per ciascuno dei concorsi medesimi;

Decreta:

Le prove scritte di esame dei seguenti concorsi pubblici per la nomina nei ruoli del Corpo del genio civile, di cui ai decreti Ministeriali 2 maggio 1946 e 16 luglio 1946, avranno luogo in Roma nei giorni e nei locali appresso indicati:

Concorso a 54 posti di ingegnere in prova (gruppo *A*, grado 10°): giorni 1, 2, 3 e 4 aprile 1947 (Palazzo degli Esami);

Concorso a 8 posti di architetto ed ingegnere urbanista (gruppo *A*, grado 10°): giorni 24, 25, 26 e 27 marzo 1947, nella Scuola di applicazione degli ingegneri (San Pietro in Vincoli);

Concorso a 65 posti di geometra aggiunto (gruppo *B*, grado 11°): giorni 19, 20 e 21 maggio 1947 (Palazzo degli Esami);

Concorso a 9 posti di vice ragioniere (gruppo *B*, grado 11°): giorni 10, 11 e 12 aprile 1947 (Palazzo degli Esami);

Concorso a 32 posti di disegnatore aggiunto (gruppo *C*, grado 12°): giorni 17, 18 e 19 aprile 1947 (Palazzo degli Esami);

Concorso a 68 posti di aiuto assistente in prova (gruppo *C*, grado 13°) 22, 23, 24 maggio 1947 (Palazzo degli Esami).

Roma, addì 18 marzo 1947

Il Ministro: SERENI

Registrato alla Corte dei conti addì 18 *marzo* 1947
Registro n. 6, *foglio n.* 71. — SALVATORI

(1536)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.